



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 45/3 DEL 20.12.2023

---

**Oggetto:** Modello organizzativo e adempimenti finalizzati all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Indirizzi e aggiornamento delle direttive regionali. Sostituzione delle direttive contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018 e n. 51/3 del 16 ottobre 2018.

Il Vicepresidente ricorda che dal 25 maggio 2018 è pienamente applicabile, in via diretta, in tutti i paesi dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (di seguito Regolamento).

Il Regolamento si prefigge la finalità di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, attraverso la protezione dei dati di carattere personale, riconosciuta espressamente dall'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come diritto fondamentale della persona, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo cui "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza e che non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Per perseguire detto obiettivo, il Regolamento definisce i soggetti che sono chiamati con ruoli e responsabilità diverse ad applicare la normativa in parola, i principi fondamentali e le modalità attraverso le quali la tutela in oggetto debba essere assicurata. Tali modalità ruotano attorno al principio di "responsabilizzazione" (così detta accountability), che attribuisce al Titolare del trattamento, ovvero sia all'autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali.

Trattandosi di una materia in continua evoluzione, è necessario rendere conforme l'attività del Titolare alle indicazioni del Regolamento, attraverso un approccio dinamico, orientato sia al principio di accountability, sia al miglioramento continuo dell'organizzazione. Corollario importante della



responsabilizzazione è la necessità che ogni adeguamento sia documentato, anche per ricostruire i motivi delle scelte e essere in grado di dimostrare la loro correttezza.

Con riferimento all'adeguamento dell'Amministrazione regionale, il Vicepresidente riferisce che, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 53/1 e 53/7 del 28 novembre 2017, n. 21/8 del 24 aprile 2018, n. 24/27 del 14 maggio 2018 e 51/3 del 16 ottobre 2018, la Regione ha definito le prime misure organizzative e tecniche finalizzate al perseguimento e all'attuazione dei principi e delle disposizioni del Regolamento, applicabili immediatamente sia al complesso dei propri uffici sia, previo recepimento e adeguamento secondo gli specifici assetti istituzionali, agli enti e alle agenzie, che costituiscono il sistema Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Vicepresidente richiama i punti significativi dell'attuale governance in materia, contenuti nelle direttive per l'attuazione del Regolamento, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018, modificate e integrate successivamente dalla deliberazione n. 51/3 del 16 ottobre 2018:

- delega delle funzioni e dei compiti del Titolare del trattamento, attuata con il decreto n. 48 del 23 maggio 2018, con cui il Presidente ha delegato le funzioni di Titolare del trattamento ai direttori generali, ai coordinatori delle unità di progetto e ai responsabili apicali degli uffici.  
Alcune direzioni generali hanno delegato a loro volta le funzioni ai direttori di servizio, secondo le relative competenze e responsabilità;
- indicazioni relative alla tenuta del Registro del Titolare del trattamento;
- definizione della procedura da attivare nel caso di violazione dei dati personali (data breach);
- nomina del responsabile della protezione dati.

Per procedere alle prime misure di adeguamento, con particolare attenzione alla gestione e conservazione documentale, con la deliberazione n. 24/27 del 14 maggio 2018, la Giunta regionale ha adottato il "Modello organizzativo generale della gestione documentale regionale. Misure di adeguamento al Codice dell'Amministrazione digitale e al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali".



Il Vicepresidente ricorda che, in applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 53/1 del 28 novembre 2017 e n. 21/8 del 24 aprile 2018, con il decreto presidenziale n. 47 del 23 maggio 2018, si è provveduto alla nomina del responsabile protezione dati per l'Amministrazione regionale, in applicazione degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento.

Al responsabile della protezione dei dati sono state delegate, ad integrazione dei compiti attribuiti dall'articolo 39 del Regolamento, anche le funzioni di impulso, proposta e raccordo tra le strutture dell'Amministrazione regionale, nonché la detenzione del Registro delle attività di trattamento, che costituisce uno dei fondamentali elementi di accountability del Titolare. Il Registro è costituito dal complesso di schede, contenenti gli elementi fondamentali del trattamento di dati personali, compilate dalle singole strutture e approvate dai delegati del Titolare competenti.

L'ufficio del RPD ha sviluppato, nel corso degli anni, diverse funzionalità volte a garantire non soltanto una migliore mappatura dei trattamenti ma una semplificazione delle attività di adeguamento del Titolare.

Date le funzioni di impulso, proposta e raccordo tra le strutture dell'Amministrazione attinenti al suo incarico, il RPD, avvalendosi del fruttuoso contributo dei gruppi di lavoro formati dai referenti privacy delle Direzioni generali della Regione, degli enti e delle agenzie, ha messo a disposizione di ciascuna articolazione amministrativa metodologie e strumenti utili per l'adeguamento alle regole e ai principi posti dal Regolamento, resi disponibili nella piattaforma informatica utilizzata per la redazione e implementazione del Registro.

In particolare, sono stati messi a disposizione di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti e agenzie del sistema Regione, che si sono avvalsi del RPD unico, i seguenti documenti:

- modello di informativa generale infografica, secondo il dettato degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento;
- modello per la designazione dei dipendenti autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003;
- modello di designazione del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento;
- modello per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Inoltre, l'Unità di progetto responsabile della protezione dati ha messo a disposizione dell'Amministrazione e degli enti e agenzie del sistema Regione:



- la metodologia per la valutazione del data breach sviluppata dall'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity);
- la metodologia per l'analisi dei rischi adottata da ENISA, integrata all'interno del Registro del trattamento;
- linee guida contenenti le istruzioni per attivare e concludere un processo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, secondo quanto disposto dall'articolo 35 del Regolamento, e il link specifico per utilizzare il software per la valutazione d'impatto realizzato dalla CNIL (Autorità garante per la privacy francese) e espressamente consigliato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il Vicepresidente richiama il percorso formativo avviato in concomitanza con l'entrata in vigore del Regolamento a favore di tutto il personale del sistema Regione, attraverso l'erogazione, nel 2018 e nel 2020, di moduli formativi base in materia di tutela dei dati personali. Ad integrazione di tale attività formativa, per favorire una maggiore sensibilizzazione, l'ufficio del RPD ha effettuato, nel corso del 2020, 2021 e 2022, specifiche giornate formative a favore dei referenti privacy, di tutti i dirigenti del sistema Regione e di una parte di dipendenti. Nel corso del 2022 è stata erogata la formazione di primo ingresso in materia a tutti i nuovi assunti entrati in servizio negli anni 2021 e 2022.

Il Vicepresidente, anche alla luce delle relazioni trasmesse dal RPD ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Regolamento, richiama la necessità di intervenire per dare ulteriori indirizzi e per superare le criticità riscontrate nell'applicazione della normativa.

Il Vicepresidente ricorda che la Regione ha approvato una procedura specifica per la gestione della violazione dei dati personali.

In particolare, il vigente articolo 7, comma 2, delle direttive dispone che "Al fine della corretta gestione dei casi di data breach, il titolare del trattamento designa con proprio decreto un dirigente (referente data breach) e un suo sostituto con competenze adeguate per supportare le valutazioni per individuare le conseguenze sui diritti degli interessati e supportare l'attuazione della corretta procedura da seguire in relazione alle specificità della violazione di dati personali in attuazione degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679".



Il referente del data breach è la figura che garantisce il coordinamento dei soggetti che intervengono nella valutazione del rischio della violazione, la convocazione degli stessi, la corretta gestione dei casi di violazione dei dati personali e la notificazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento.

Tenuto conto della necessità che sussista continuità nella gestione delle funzioni di referente del data breach, del fatto che i compiti attribuiti richiedono l'assegnazione dell'incarico ad un ruolo di vertice dell'amministrazione regionale, il Vicepresidente propone che le funzioni di referente per la gestione delle violazioni di dati personali siano assegnate sulla base del ruolo rivestito e propone, pertanto, che siano svolte permanentemente dal Direttore generale pro tempore della Direzione generale della Presidenza e come suo sostituto da altro dirigente della stessa Direzione individuato dal Direttore generale.

Propone, altresì, che il Direttore generale dell'Innovazione e Sicurezza IT e il dirigente del Servizio sicurezzaIT, in qualità di responsabili IT dell'Amministrazione regionale, facciano parte integrante del gruppo di soggetti attivi coinvolti nella valutazione del rischio per gli interessati in caso di violazione dei dati personali che investa problematiche collegate alle loro competenze.

I compiti del referente della violazione dei dati personali data breach e del responsabile IT in materia sono dettagliati nell'allegato 1 alla presente deliberazione.

Considerata la scelta di delegare i compiti e le funzioni del Titolare del trattamento ai direttori generali, coordinatori delle unità di progetto e responsabili apicali degli uffici, il Vicepresidente evidenzia l'importanza del coinvolgimento attivo della rete dei referenti delle strutture, indicati dai delegati del titolare, nel processo di progressivo adeguamento della Regione alle prescrizioni del Regolamento.

Infatti, i "referenti privacy" hanno svolto e svolgono tuttora il ruolo fondamentale di raccordo tra la struttura di appartenenza e il RPD nella gestione delle istanze degli interessati per l'esercizio dei diritti, nei casi di possibile data breach e nell'ambito delle attività di sorveglianza svolte dal RPD e supportano il delegato del Titolare nell'adempimento dei compiti e funzioni oggetto della delega e nella risoluzione delle problematiche e delle questioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla tenuta del Registro delle attività di trattamento, ai processi di analisi e valutazione dei rischi e alla formulazione delle richieste di consulenza al RPD.

La rete dei referenti privacy è stata, inoltre, proficuamente coinvolta nell'elaborazione e nell'aggiornamento dei principali documenti e policy del titolare in materia di protezione dei dati



personali ed è stata formata in questi anni dall'ufficio del RPD. Tuttavia, la figura del referente privacy non è disciplinata dalle vigenti direttive regionali in materia di attuazione del Regolamento; pertanto, il Vicepresidente propone di disciplinare, con le nuove direttive, la nomina, le funzioni e i compiti del referente privacy.

In particolare, propone che ogni Direzione generale, Ufficio di Gabinetto, Unità di progetto e Ufficio speciale, che non vi abbia già provveduto, nomini un funzionario o altro dipendente, con idonee capacità, come referente privacy e un altro quale suo sostituto, ferma restando la possibilità del delegato del Titolare, in rapporto alla complessità e al numero dei trattamenti facenti capo alla struttura di competenza, di costituire un gruppo di supporto al RPD o uno specifico ufficio dedicato.

Il Vicepresidente rimarca che la nomina del referente privacy presso ogni struttura non esime ciascun dipendente dal dovere di partecipare alla formazione in materia e di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e dal suo delegato, considerata l'importanza della conoscenza diffusa della materia, affinché sia effettivamente garantita la tutela e la sicurezza dei dati personali. La nomina del referente privacy non esime, inoltre, il delegato del Titolare dalla nomina degli amministratori di sistema o dei referenti informatici, i quali svolgono, nelle materie di competenza, le funzioni di supporto dei dipendenti, di interlocutori del RPD e di presidio in materia di tutela dei dati personali, in un'ottica di effettiva digitalizzazione.

Il Vicepresidente, considerata l'importanza di ciascun dipendente ai fini del corretto trattamento dei dati personali, nel rimarcare che il personale deve trattare i dati nel rispetto del Regolamento e della vigente normativa statale in materia di protezione dei dati personali e di ogni altra buona pratica e procedura interna adottata dal Titolare, propone di fornire istruzioni generali volte a garantire alcune regole di comportamento comuni.

Ogni delegato potrà, in aggiunta, impartire istruzioni specifiche, a seconda del livello di rischio del trattamento e delle mansioni svolte. In stretta connessione con quanto sopra descritto, il Vicepresidente rimarca l'importanza di un'adeguata formazione in materia di tutela dei dati personali. Infatti, le istruzioni al trattamento e la formazione rappresentano una delle misure organizzative maggiormente qualificanti per ridurre il rischio di trattamenti illeciti.

Il Vicepresidente richiama, in particolare, l'importanza di una formazione continua e specialistica di alto livello e propone l'inserimento della formazione in materia come parte integrante e obbligatoria del piano triennale formativo.



L'articolo 3, primo comma, lett k), delle direttive regionali attualmente vigenti in materia di protezione dei dati personali attribuisce ai delegati del Titolare l'adozione e, ove necessario, il riesame e l'aggiornamento, delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Tali misure devono comunque essere adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento. La disposizione, fatte salve eventuali misure particolari correlate alle specificità delle finalità del trattamento, richiama la possibilità che le predette misure possano consistere in interventi conformi a linee guida e policy da applicare secondo standard comuni a tutti gli uffici dell'Amministrazione.

Il Vicepresidente richiama le competenze assegnate alla Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT e ricorda che, con la deliberazione n. 53/7 del 28.11.2017, la Giunta regionale ha identificato tale Direzione quale responsabile delle misure minime di sicurezza ICT per l'Amministrazione regionale e della costituzione di una cabina di regia per coordinare gli interventi per il progressivo adeguamento al Regolamento del sistema Regione.

Il Vicepresidente propone, pertanto, che siano portati all'attenzione della Giunta regionale gli interventi specifici più qualificanti adottati fino ad oggi e le proposte di miglioramento in materia e propone di dare specifico mandato alla Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT.

Il Vicepresidente richiama, infine, la necessità di adeguare il procedimento di formazione dei disegni di legge, attualmente regolato dall'allegato 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/1 del 23 gennaio 2018, alla disciplina del trattamento dei dati personali.

La competenza normativa statale in materia di trattamento dei dati personali, dichiarata anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 271 del 2005, non esclude, infatti, come affermato dalla stessa Corte, la competenza del legislatore regionale a disciplinare procedure o strutture organizzative che prevedono il trattamento di dati personali, pur nell'integrale rispetto della legislazione statale sulla loro protezione, "infatti le Regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, non solo devono necessariamente prevedere l'utilizzazione di molteplici categorie di dati personali da parte di soggetti pubblici e privati, ma possono anche organizzare e disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realtà regionali, entro cui fare confluire i diversi dati conoscitivi (personali e non personali) che sono nella disponibilità delle istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati".

In materia si richiamano, in particolare:

- l'articolo 6 del Regolamento, paragrafo 3, lettera b), che prevede che la base su cui si fonda il



- trattamento dei dati può essere costituita dal diritto dello Stato membro, nei casi in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento o nei casi in cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
- l'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), che prevede che il trattamento dei dati di natura particolare è possibile quando necessario per motivi di interesse pubblico, rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto, la protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Il Vicepresidente ricorda che, a partire dal 8 dicembre 2021, ai sensi degli articoli 2-ter e 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come recentemente modificato, la base giuridica per il trattamento di dati personali e di dati di natura particolare effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è costituita, oltre che da una norma di legge o di Regolamento, anche da atti amministrativi generali.

Con riferimento al trattamento delle categorie particolari di dati personali, la base giuridica deve, altresì, indicare i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Il Vicepresidente richiama, infine, l'attenzione sull'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento che dispone che "Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento".

Il Vicepresidente propone, pertanto, che, all'interno della relazione tecnico normativa allegata ad ogni disegno di legge che costituisce base giuridica del trattamento di dati, sia inserito il parere reso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento e, nei casi previsti dall'articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196 /2003, lo schema contenente il richiamo agli elementi obbligatori previsti dalla normativa.

Propone, inoltre, che già nella fase di elaborazione dei disegni di legge, delle proposte di Regolamento e degli atti amministrativi generali dell'Amministrazione regionale, che costituiscono base giuridica del trattamento, sia consultato l'ufficio del RPD, nei casi e secondo la procedura



descritta all'articolo 11 delle direttive regionali allegate, coerentemente con il dovere del Titolare del trattamento di coinvolgere tempestivamente e adeguatamente il RPD in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali (articolo 38, paragrafo 1, del Regolamento).

Il Vicepresidente richiama, quindi, la necessità di approvare i documenti e le metodologie presentate, inserite nel Registro dei trattamenti e allegate alla presente deliberazione, disponendo che i delegati del Titolare provvedano alla loro applicazione in tutte le procedure in cui si renda necessario il loro utilizzo, anche in funzione di un'uniformità nell'adeguamento al Regolamento.

Per quanto sopra rappresentato, il Vicepresidente propone:

- di prendere atto del percorso di adeguamento fin qui seguito e di approvare i seguenti documenti allegati e le seguenti procedure o metodologie:
  1. direttive regionali, che definiscono le misure organizzative finalizzate al perseguimento e all'attuazione dei principi e delle disposizioni del Regolamento e forniscono le istruzioni di carattere generale da osservare nel trattamento dei dati personali, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati alle stesse:
    - 1.1 modello di informativa, secondo il dettato degli articoli 12,13 e 14 del Regolamento (allegato 1);
    - 1.2 modello per la designazione dei dipendenti autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 (allegato 2);
    - 1.3 scheda tipo del Registro delle attività di trattamento (allegato 3);
    - 1.4 metodologia per la valutazione del data breach sviluppata dall'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) (allegato 4);
    - 1.5 modello di designazione del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (allegato 5);
    - 1.6 modello per l'esercizio dei diritti degli interessati (allegato 6).

Le direttive sostituiscono le precedenti, approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018 e n. 51/3 del 16 ottobre 2018, sono indirizzate al complesso degli uffici dell'Amministrazione regionale e potranno essere adottate, previo adeguamento alle rispettive esigenze e specificità, dagli enti e agenzie che costituiscono, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31/1998 il sistema Regione;



2. metodologia per l'analisi dei rischi adottata da ENISA, integrata all'interno del Registro del trattamento;
  3. metodologia e utilizzo del software per la valutazione d'impatto realizzato dalla CNIL (Autorità garante per la privacy francese) e espressamente consigliato dal Garante per la protezione dei dati personali;
- di dare disposizione ai delegati del Titolare affinché provvedano all'applicazione della documentazione e delle metodologie sopra elencate in tutte le procedure in cui si renda necessario il loro utilizzo;
  - di dare mandato alla Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT di presentare specifica proposta riassuntiva delle misure adottate, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 28 novembre 2017.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di prendere atto del percorso di adeguamento fin qui seguito e di approvare i seguenti documenti allegati e le seguenti procedure o metodologie:
1. direttive regionali, che definiscono le misure organizzative finalizzate al perseguimento e all'attuazione dei principi e delle disposizioni del Regolamento e forniscono le istruzioni di carattere generale da osservare nel trattamento dei dati personali, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati alle stesse:
    - 1.1 modello di informativa, secondo il dettato degli articoli 12,13 e 14 del Regolamento (allegato 1);
    - 1.2 modello per la designazione dei dipendenti autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 (allegato 2);
    - 1.3 scheda tipo del Registro delle attività di trattamento (allegato 3);
    - 1.4 metodologia per la valutazione del data breach sviluppata dall'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) (allegato 4);



- 1.5 modello di designazione del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (allegato 5);
- 1.6 modello per l'esercizio dei diritti degli interessati (allegato 6).

Le direttive sostituiscono le precedenti, approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018 e n. 51/3 del 16 ottobre 2018, sono indirizzate al complesso degli uffici dell'Amministrazione regionale e potranno essere adottate, previo adeguamento alle rispettive esigenze e specificità, dagli enti e agenzie che costituiscono, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31/1998 il sistema Regione;
2. metodologia per l'analisi dei rischi adottata da ENISA, integrata all'interno del Registro del trattamento;
3. metodologia e utilizzo del software per la valutazione d'impatto realizzato dalla CNIL (Autorità garante per la privacy francese) e espressamente consigliato dal Garante per la protezione dei dati personali;
- di dare disposizione ai delegati del Titolare affinché provvedano all'applicazione della documentazione e delle metodologie sopra elencate in tutte le procedure in cui si renda necessario il loro utilizzo;
- di dare mandato alla Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT di presentare specifica proposta riassuntiva delle misure adottate, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 28 novembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**Il Vicepresidente**

Giuseppe Fasolino